



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE
IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A OLIO ^{EL} O GAS E POTENZA
TERMICA PARI O INFERIORE AD 1 MW
A PARTIRE DAL 17esimo CICLO**

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio ^{EL} o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

decide

con risoluzione municipale n. 1396/2015 del 27 luglio 2015, quanto segue:

1. ¹ Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio^{EL} o gas. **Principio**
² La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio^{EL} (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
³ Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.
2. ¹ I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. **Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli**
Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
² I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
³ Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt, lui stesso ordina i provvedimenti necessari.
3. **Categorie di impianti**
 - a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - bruciatore a olio^{EL} aria soffiata a 1 stadio.
 - b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore ad olio^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas a 1 stadio.
 - c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas modulante.
 - d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
 - e) Categoria 5 – Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

4.	Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico sono definite come segue:		Tariffe applicate
	a) Impianti di categoria 1 e 5 (tassa cantonale di CHF 10.- compresa)	CHF 74.80	
	b) Impianti di categoria 2 (tassa cantonale di CHF 10.- compresa)	CHF 85.60	
	c) Impianti di categoria 3 e 4 (tassa cantonale di CHF 10.- compresa)	CHF 183.60	
	e) Per la registrazione dei dati della regolazione (inserimento nel ConComDat) di una misurazione ufficiosa	CHF 5.00	
5.	¹ Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 4. ² Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC). ³ Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt). ⁴ In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 6 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.		Controlli supplementari
6.	Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:		Tassa per mancata presenza al controllo
	a) Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati	CHF 50.00	
	b) Tassa per richiami scritti in forma raccomandata	CHF 10.00	
	c) Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento	CHF 20.00	
7.	Il proprietario dello stabile, od un suo rappresentante, deve ritornare il formulario inviatogli per corrispondenza, in caso di mancata compilazione verranno fatturate le seguenti tasse:		Censimento cantonale degli impianti
	a) Tassa per sopralluogo reso necessario dalla mancata compilazione	CHF 120.00	
	b) Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati al sopralluogo	CHF 50.00	
	c) Tassa a partire dal terzo appuntamento	CHF 20.00	
8.	Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):		Tasse per prestazioni particolari
	a) Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento	CHF 200.00	

b) Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto	CHF 150.00	
c) Tassa di messa fuori esercizio forzata	CHF 350.00	
d) Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione	CHF 150.00	
<p>9. ¹ Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.</p> <p>² La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.</p> <p>³ La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.</p>	Debitore	
<p>10. ¹ Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune.</p> <p>² L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.</p>	Incarico al controllore designato dal Municipio	
<p>11. ¹ Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.</p> <p>² Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.</p>	Doveri del controllore	
<p>12. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.</p>	Termini e rimedi giuridici	
<p>13. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, quella adottata con RM 677/2009 del 16 novembre 2009 è abrogata.</p>	Abrogazione	
<p>14. Dal 29 luglio 2015 al 29 agosto 2015.</p>	Pubblicazione	
<p>15. La presente ordinanza entra in vigore all'1 settembre 2015.</p>	Entrata in vigore	